



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n. 151-1/2025 e sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso, avente ad oggetto domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, depositato in data 13/10/2025 da e
rappresentati e difesi dall'Avv. Berardo Di Ferdinando (c.f. DFRBRD71C28H769X) presso il cui studio in Teramo (TE), alla via della Banca, n. 14, sono elettivamente domiciliati in forza di procure in atti;

-ricorrenti-

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del loro patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di un difensore munito di valida procura alle liti, presupposto idoneo a sopperire, secondo la corretta interpretazione dell'art. 269, co. 1 CCII, alla mancata assistenza dell'OCC nella presentazione del ricorso.

È applicabile, in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3 e 28 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in Giulianova (TE), comune compreso nel relativo circondario, da oltre un anno dal deposito del ricorso.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti, legati da vincolo di parentela di primo grado essendo figlio di sono gravati da debiti di origine parzialmente comune.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata.

In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro.

Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.

All'applicabilità della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla procedura di liquidazione controllata aperta su domanda del debitore consegue l'applicabilità al presente procedimento dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità di verifica, da parte del Tribunale, della allegazione alla domanda

dei seguenti documenti, e ciò anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 *ter* l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni dei ricorrenti (stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tale documentazione risulta depositata dai ricorrenti.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII dell'OCC, Dott. Armando Battistelli.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né alla liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Segnatamente, _____ risulta essere pensionato e _____ risulta essere dipendente a tempo indeterminato con qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo ai ricorrenti atteso che gli stessi si trovano in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince che gli stessi non sono in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali sono gravati.

Ed invero, _____ percepisce una pensione INPS (comprensiva della pensione di reversibilità della coniuge deceduta) di € 1.173,00 circa al netto degli oneri fiscali e di due trattenute per cessione del quinto dello stipendio e risulta gravato da una esposizione debitoria, avente origine, in parte, da garanzie fideiussorie prestate in favore del figlio, di € 245.648,07 (importo comprensivo del compenso dell'OCC).

_____ percepisce una retribuzione mensile di € 1.670,00 circa al netto di trattenute fiscali e contributive nonché al netto della trattenuta effettuata in forza di un pignoramento presso terzi e risulta essere gravato da una esposizione debitoria pari ad € 183.600,12 (importo comprensivo del compenso dell'OCC).

I ricorrenti non risultano essere proprietari di beni immobili.

_____ è proprietario, per la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà, stimabile in € 3.600,00 circa, di una autovettura, di un conto corrente e di una carta prepagata con esigue giacenze medie e può destinare alla soddisfazione parziale del ceto creditorio la somma di € 16.823,16, che sarà corrisposta in trentasei rate mensili di € 214,00 oltre tre tredicesime e tre quattordicesime.

_____ è titolare di due conti correnti bancari aventi esigue giacenze medie e di un conto deposito in contitolarità con la figlia _____ avente esigue giacenze medie ed ha offerto di corrispondere in favore del ceto creditorio trentasei rate mensili di € 190,00, da trarsi dalla propria pensione mensile, oltre € 4.000,00 a titolo di controvalore dell'autoveicolo alienato al prezzo pari alla predetta somma.

L'OCC ha espressamente attestato che *“è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, in misura sufficiente a coprire, almeno parzialmente i crediti concorsuali oltre alle spese prededucibili della procedura”*.

L'ammontare delle spese mensili di sostentamento gravanti su _____ unico componente del suo nucleo familiare, è pari ad € 1.430,00 a fronte di un reddito da pensione medio dallo stesso percepito mensilmente di € 1.620,00.

La quota parte delle spese mensili di sostentamento gravante su _____ il cui nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, dalla coniuge, percettrice di entrate mensili pari ad € 828,00 circa, sono quantificabili in € 1.886,00 a fronte del suo reddito mensile medio di € 2.100,00. Possono, pertanto, essere determinate, quanto a _____ in € 1.430,00 mensili e, quanto a _____ in € 1.886,00, le somme dagli stessi percepite mensilmente da titolo, rispettivamente, di pensione e di retribuzione, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessarie a fare fronte alle rispettive spese quotidiane di sostentamento. Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza dei debitori.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che le somme incamerate dai ricorrenti in eccedenza rispetto ai suddetti importi siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII per la mancata conferma del predetto professionista.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII deve disporsi la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 728/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del terzo pignorato INPS e del debitore _____ e l'acquisizione delle somme ivi eventualmente accantonate atteso che l'eventuale ordinanza di assegnazione pronunciata a definizione della stessa non potrà ritenersi opponibile alla presente procedura ai sensi delle suddette norme.

Va affermata l'inefficacia dei pagamenti effettuati in data successiva alla presente sentenza di apertura della liquidazione controllata dai terzi pignorati _____ (datore di lavoro di _____ e INPS (in relazione a _____ nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 593/2021 R.G.E. promossa dinanzi al Tribunale di Teramo da ALICUDI SPV S.R.L. (EX BANCA NAZIONALE DEL LAVORO), definita con ordinanza di assegnazione delle somme del 18/01/2022. Non ha infatti rilievo l'antiorità dell'assegnazione rispetto alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, atteso che, essendo l'assegnazione disposta "*salvo esazione*", la stessa non determina l'immediata estinzione del debito da parte del debitore (arg. ex Cass. n.1227/2016; Cass. n. 7508/2011).

Deve dichiararsi sospesa l'operatività delle trattenute sulla pensione di _____ operate in forza della cessione del quinto della pensione in essere in favore di I.B.L. S.P.A. in applicazione analogica dell'art. 144 CCII a mente del quale "*1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.*".

_____ può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ad utilizzare fino alla eventuale aggiudicazione, l'autovettura marca HONDA indicata nel ricorso, in sua titolarità per la quota indivisa di ½ della piena proprietà, in quanto allo stesso necessaria per raggiungere il luogo di lavoro e per gli spostamenti della vita quotidiana.

Va disposta, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII l'estromissione dalla liquidazione delle somme di seguito elencate in quanto presumibilmente necessarie ai ricorrenti al fine di fare fronte alle spese di sostentamento e, segnatamente, quanto a _____ il saldo del conto corrente PostePay n. _____ al 18/06/2025 di € 1.070,97 e il saldo della carta prepagata PostePay n. _____ al 18/06/2025 di € 0,45 e, quanto a _____ il saldo del conto corrente in essere presso Banca di Credito

Cooperativo dell'Adriatico Teramano n. _____ al 21/03/2025, di € 2.027,22, cointestato con la figlia _____ sul quale viene accreditata la pensione del ricorrente, e il saldo del conto deposito in essere presso Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano n. _____ (cointestato con la figlia) al 20/06/2025 di € 5.094,08.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di estromissione dalla liquidazione del saldo del conto corrente in precedente titolarità di _____ acceso presso Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano n. _____ in quanto chiuso in data anteriore al deposito del ricorso con saldo di € 0,00.

Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti.

P.Q.M.

1. dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di _____ (c.f.

- Giulianova (TE), il _____ ed ivi residente alla _____ n. 16;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
3. nomina liquidatore il Dott. Armando Battistelli;
4. visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
5. dispone, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi r.g. es. mob. n. 728/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del terzo pignorato INPS e del debitore _____ e l'acquisizione alla procedura delle somme in essa eventualmente accantonate;
6. dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati in data successiva alla presente sentenza dai terzi

Teramo) promossa da ALICUDI SPV S.R.L. (EX BANCA NAZIONALE DEL LAVORO) definita con ordinanza di assegnazione delle somme n. 19 del 18/01/2022;

- 7.
8. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:
 - quanto a _____
 - autovettura in dettaglio indicata nel ricorso e nella relazione dell'OCC, ai quali rinvia, fino alla data della sua eventuale aggiudicazione;
 - quanto a _____ e a _____
 - saldo dei rapporti bancari e postali in dettaglio indicati in parte motiva;
9. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di estromissione dalla liquidazione del saldo del conto corrente acceso presso Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano n. _____ di cui in parte motiva;
10. dispone, ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII, l'esclusione dalla liquidazione del reddito dei ricorrenti fino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.430,00 quanto a _____ e di € 1.886,00 quanto a _____ con obbligo per entrambi i ricorrenti di versare al

liquidatore eventuali redditi eccedenti i predetti importi nonché ogni ulteriore entrata che dovesse loro pervenire a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

11. dispone che eventuali modifiche dei limiti di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori;
12. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
13. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
14. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:
 - ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
 - dispone che il datore di lavoro di _____ e l'INPS (quanto a _____) su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativa al ricorrente di riferimento della quota eccedente i limiti sopra determinati ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà loro comunicata;
 - dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione **dell'inventario** dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII; provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 25/05/2026.

Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi